

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1717

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOFFA, SIMEONI, BARBARESCHI, NIZZI, PROIETTI COSIMI,  
GAROFALO, LORENZIN, BERGAMINI, TAGLIALATELA, IAPICCA,  
PISO, TESTONI, ANTONINO FOTI, LANDOLFI, BIASOTTI**

Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

*Presentata il 30 settembre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della sicurezza stradale rappresenta per il nostro Paese una vera e propria emergenza sociale. I dati sono impressionanti: sulle nostre strade lasciano la vita mediamente 16 persone al giorno. E anche se fortunatamente una lieve flessione dell'incidentalità dall'inizio dell'anno è stata apprezzata grazie all'enorme impegno delle Forze dell'ordine che hanno intensificato i controlli sulle strade, il bilancio delle vittime e dei feriti resta paragonabile a quello di una guerra.

I mesi caldi sono anche i mesi più neri per la sicurezza sulle strade e l'estate 2008 non ha fatto eccezione: famiglie cancellate, giovani vite spezzate, 505 sono le persone che sono rimaste uccise nei 14 *week-end*

estivi (dal 1° giugno al 31 agosto), 7 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli incidenti stradali restano così la terza causa di morte nel nostro Paese (e la prima tra i giovani) dopo tumori e malattie cardiovascolari, con un elevato impatto sul Servizio sanitario nazionale in termini sia di ricoveri ospedalieri sia di prestazioni di pronto soccorso.

Qualora poi non fosse sufficiente la nostra coscienza, il nostro senso civico, a convincerci che è necessario intervenire per « aggredire » e per risolvere questo problema, è l'Europa a ricordarci che dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze per dimezzare il numero delle vittime della strada. Il 2010 è ormai prossimo e siamo lontanissimi dal nostro

obiettivo: gli effetti positivi registrati a seguito dell'introduzione della patente a punti sono ormai sfumati ed è necessario quindi promuovere nuove iniziative.

Dove intervenire, dunque? Tra le principali cause dell'incidentalità, come riporta anche l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) vi sono i comportamenti scorretti o incerti di chi guida e la scarsa manutenzione dell'infrastruttura stradale che troppo spesso risulta inadeguata. Due elementi strettamente connessi tra loro dal momento che spesso il primo è condizionato dal secondo.

Sicuramente continuare ad aumentare i controlli e le iniziative di educazione e di informazione destinate agli utenti della strada affinché aumenti il grado di consapevolezza e di responsabilità per chi si mette alla guida di un veicolo è utile e necessario, ma uno Stato responsabile ha il dovere primario di assicurarsi che l'infrastruttura che mette a disposizione dei suoi cittadini per muoversi e per lavorare sia la più efficiente e, soprattutto, sicura possibile, anche a vantaggio dell'utenza debole, oggi trascurata.

Attualmente la normativa che regola la progettazione delle strade e quella che disciplina i comportamenti è unica ed è contenuta nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha sicuramente il pregio di raccogliere in un solo codice (quello della strada appunto) le norme inerenti la strada, ma ha lo svantaggio di non rendere flessibili e aggiornabili in tempi brevi le parti più tecniche che negli anni necessitano, per loro natura, di adeguamenti sotto il profilo delle soluzioni tecnologiche disponibili e adottabili.

Con la presente proposta di legge si intende quindi porre mano alla normativa vigente al fine di: assicurare controlli più stringenti sulla manutenzione delle strade; promuovere la diffusione delle migliori soluzioni tecnologiche; rendere più efficaci e cogenti le disposizioni che disciplinano la segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale), l'unico elemento infrastrutturale che comunica con l'utente della strada e che rappresenta l'intervento con il più

vantaggioso rapporto costi-benefici; conferire una delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in modo tale da snellirlo e da renderlo più flessibile per eventuali o necessari aggiornamenti tecnici, nonché provvedere alla realizzazione del disciplinare tecnico sulla segnaletica stradale orizzontale (come previsto dall'articolo 137 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), per la quale l'unico riferimento è attualmente la normativa tecnica UNI/EN 1436/2004, e all'aggiornamento dei decreti ministeriali contenenti le specifiche tecniche sulla segnaletica.

All'articolo 1 sono introdotte modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di vincolare una parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle disposizioni previste dal codice stesso e volte al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale.

All'articolo 2 sono introdotti obblighi per i proprietari e per i concessionari delle strade e delle autostrade con i più alti livelli di incidentalità relativi alla realizzazione di interventi utili a eliminare i rischi connessi alla circolazione sui tratti stradali individuati come più pericolosi e alla loro messa in sicurezza.

All'articolo 3 sono previste disposizioni che obbligano gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade ad adeguare la segnaletica stradale orizzontale e verticale che non risulta conforme alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e del relativo regolamento attuativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché di fluidità della circolazione e di riduzione dei costi economici e sociali derivanti dall'incidentalità stradale. La riforma del ci-

tato codice ha come obiettivo, inoltre, la semplificazione e lo snellimento dell'apparato normativo in modo tale da dividere in due o più provvedimenti le disposizioni che disciplinano la guida dei veicoli e le norme di comportamento durante la circolazione dalle norme che prevedono disposizioni, definizioni e classificazioni relative alle infrastrutture stradale e ai veicoli.

L'articolo specifica, inoltre, i principi e criteri direttivi e che dovranno essere seguiti per l'adozione di tale riforma.

L'articolo 5 dispone che dagli interventi previsti dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre l'articolo 6, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Interventi per il potenziamento e il miglioramento della segnaletica stradale).*

1. Al fine di potenziare e di migliorare la segnaletica stradale, all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per il trasporto terrestre e il trasporto intermodale nella misura del 10 per cento del totale annuo sopra richiamato per il miglioramento e il potenziamento della segnaletica stradale »;

b) al comma 4, dopo le parole: « al miglioramento della circolazione sulle strade » sono inserite le seguenti: « e, in misura non inferiore al 30 per cento della predetta quota, ».

## ART. 2.

*(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade).*

1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti proprietari e concessionari delle medesime strade e autostrade provvedono, tenendo conto anche del Piano nazionale della sicurezza stra-

dale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse.

ART. 3.

*(Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale).*

1. Al fine di provvedere alla sostituzione della segnaletica stradale obsoleta o fuori norma, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari delle strade sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la segnaletica orizzontale e verticale che non risulta conforme alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al regolamento di attuazione e di esecuzione del medesimo codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure, anche sanzionatorie, volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti previsti dall'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'obbligo di devolvere il 30 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208 del codice, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adozione delle iniziative volte al miglioramento della segnaletica stradale.

3. Gli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono altresì obbligati a pubblicare sul proprio sito istituzionale ogni anno entro la fine del mese di luglio il resoconto delle multe comminate per infrazioni al medesimo codice, nonché a inviarne comunicazione alla direzione generale per la sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### ART. 4.

*(Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare il citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze degli enti locali stabilite dalla legislazione vigente;

b) semplificare le procedure e la normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;

c) aggiornare e semplificare l'apparato sanzionatorio modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza e di effettiva responsabilità anche a carico degli enti proprietari delle

strade e delle autostrade che non hanno provveduto a raggiungere e a mantenere soddisfatti i requisiti tecnici di sicurezza dell'infrastruttura stradale e autostradale;

*d)* disciplinare in forma più esaustiva e dettagliata le responsabilità degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade, nonché dei soggetti delegati, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e che comportano rischi per la sicurezza della circolazione stradale e autostradale anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative;

*e)* rivedere l'organizzazione dei piani del traffico per la viabilità urbana ed extraurbana prevedendo l'utilizzo di soluzioni che sfruttano le migliori tecnologie disponibili sul mercato, soprattutto nei punti particolarmente pericolosi per la presenza di condizioni di scarsa visibilità, quali, a titolo esemplificativo, l'introduzione di segnaletica ad elevato contrasto e visibilità;

*f)* incrementare le condizioni di sicurezza e di tutela per l'utenza debole: pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili;

*g)* rendere effettivo l'obbligo, anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative, per gli enti proprietari, concessionari e gestori di strade e di autostrade, di fornire al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati sull'incidentalità stradale che si verificano presso le loro pertinenze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, indicando specificatamente le even-

tuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.

4. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere esaminati.

5. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

#### ART. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

